

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CE, Euratom) n. 1149/1999 del Consiglio, del 25 maggio 1999, che modifica il regolamento (CE, Euratom) n. 2728/94 del Consiglio che istituisce un Fondo di garanzia per le azioni esterne** 1
- Regolamento (CE) n. 1150/1999 della Commissione, del 1° giugno 1999, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 3
- ★ **Regolamento (CE) n. 1151/1999 della Commissione, del 1° giugno 1999, relativo alla vendita, a prezzi fissati forfettariamente in anticipo, di carni bovine detenute da taluni organismi d'intervento e destinate alla trasformazione nella Comunità e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 515/1999** 5
- ★ **Regolamento (CE) n. 1152/1999 della Commissione, del 1° giugno 1999, che fissa il limite di intervento per i limoni per la campagna 1999/2000** 14
- Regolamento (CE) n. 1153/1999 della Commissione, del 1° giugno 1999, che modifica il regolamento (CE) n. 1666/98 e che porta a 305 229 tonnellate il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di orzo detenuto dall'organismo d'intervento austriaco 16
- Regolamento (CE) n. 1154/1999 della Commissione, del 1° giugno 1999, che stabilisce i prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani e le rose in applicazione del regime che disciplina l'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza 18
- Regolamento (CE) n. 1155/1999 della Commissione, del 1° giugno 1999, che sospende il dazio doganale preferenziale e ripristina il dazio della tariffa doganale comune all'importazione di rose a fiore piccolo originarie di Israele 20
- Regolamento (CE) n. 1156/1999 della Commissione, del 1° giugno 1999, che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero 22

Regolamento (CE) n. 1157/1999 della Commissione, del 1° giugno 1999, relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema B nel settore degli ortofrutticoli	24
* Direttiva 1999/46/CE della Commissione, del 21 maggio 1999, che modifica la direttiva 93/16/CEE del Consiglio intesa ad agevolare la libera circolazione dei medici e il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli ⁽¹⁾	25
* Direttiva 1999/49/CE del Consiglio, del 25 maggio 1999, che modifica, per quanto riguarda l'aliquota normale, la direttiva 77/388/CEE sul sistema comune di imposta sul valore aggiunto	27
* Direttiva 1999/50/CE della Commissione, del 25 maggio 1999, che modifica la direttiva 91/321/CEE sugli alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento ⁽¹⁾	29

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*


Commissione

1999/356/CE:

* Decisione della Commissione, del 28 maggio 1999, relativa alla sospensione temporanea delle importazioni di arachidi e di taluni prodotti derivati, originari o provenienti dall'Egitto (revisione 1) ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(1999) 1382]	32
--	----

Rettifiche

* Rettifica del regolamento (CE) n. 1093/97 della Commissione, del 16 giugno 1997, recante norme di commercializzazione per i meloni e i cocomeri (GU L 158 del 17.5.1997)	34
--	----



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE, EURATOM) N. 1149/1999 DEL CONSIGLIO
del 25 maggio 1999
che modifica il regolamento (CE, Euratom) n. 2728/94 del Consiglio che istituisce
un Fondo di garanzia per le azioni esterne

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 308,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 203,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere della Corte dei conti ⁽³⁾,

considerando che:

- (1) il Fondo di garanzia è alimentato da trasferimenti del bilancio generale delle Comunità europee, da interessi prodotti dagli investimenti finanziari delle disponibilità del Fondo, dai recuperi ottenuti presso debitori insolventi, nella misura in cui il Fondo è intervenuto in garanzia;
- (2) alla luce dell'esperienza acquisita nel funzionamento del Fondo di garanzia, un rapporto del 9 % fra le risorse del Fondo e gli impegni di capitale garantiti maggiorati degli interessi dovuti e non versati sembra sufficiente;
- (3) dei versamenti al Fondo di garanzia pari al 9 % dell'importo di ogni operazione decisa appaiono sufficienti al raggiungimento dell'importo-obiettivo;
- (4) il Fondo di garanzia ha raggiunto l'importo-obiettivo al 31 dicembre 1997 e che è pertanto opportuno riesaminare il tasso di copertura;
- (5) quando il Fondo di garanzia supera l'importo-obiettivo, le somme in eccedenza sono ritrasferite al bilancio generale delle Comunità europee;
- (6) la Commissione dovrebbe riferire al Parlamento europeo e al Consiglio sul funzionamento del Fondo e tener conto di eventuali cambiamenti dei

rischi cui il Fondo di garanzia è esposto in seguito all'allargamento della Comunità;

- (7) il regolamento (CE, Euratom) n. 2728/94 ⁽⁴⁾ dovrebbe essere modificato di conseguenza;
- (8) i trattati non prevedono, per l'adozione del presente regolamento, altri poteri di azione oltre a quelli di cui all'articolo 308 del trattato CE e all'articolo 203 del trattato CEEA,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE, Euratom) n. 2728/94 è modificato come segue:

- 1) All'articolo 3, il secondo comma è sostituito dal testo seguente:
 «L'importo-obiettivo viene fissato al 9 % dell'insieme degli impegni di capitale in corso della Comunità derivanti da ciascuna operazione, maggiorati degli interessi dovuti e non versati.»
- 2) All'articolo 4, il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:
 «I versamenti sul Fondo previsti all'articolo 2, primo trattino, sono pari al 9 % dell'importo in capitale delle operazioni.»
- 3) All'articolo 5, il primo comma è sostituito dal testo seguente:
 «Se, a causa delle richieste di garanzia a seguito di un'inadempienza, le risorse del Fondo scendono al di sotto del 75 % dell'importo-obiettivo, il tasso di copertura per le nuove operazioni viene portato al 10 % fino a raggiungere nuovamente l'importo-obiettivo.»

⁽¹⁾ GU C 32 del 6.2.1999, pag. 11.

⁽²⁾ GU C 379 del 7.12.1998, pag. 155.

⁽³⁾ Parere espresso il 30 ottobre 1998.

⁽⁴⁾ GU L 293 del 12.11.1994, pag. 1.

4) Il testo dell'articolo 9 è sostituito dal testo seguente:

«La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio relazioni globali sul funzionamento del Fondo, sia al momento della conclusione del primo accordo di adesione con gli Stati candidati, sia entro il 31 dicembre 2006. La Commissione sottopone al

Consiglio, se necessario, proposte appropriate di modifica dei parametri del Fondo.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 25 maggio 1999.

Per il Consiglio

Il presidente

H. EICHEL

REGOLAMENTO (CE) N. 1150/1999 DELLA COMMISSIONE

del 1° giugno 1999

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato;

considerando che in applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 2 giugno 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° giugno 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 1 giugno 1999, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	61,0
	999	61,0
0707 00 05	052	80,9
	628	129,4
	999	105,1
0709 90 70	052	53,5
	999	53,5
0805 30 10	382	44,2
	388	48,3
	528	47,6
	999	46,7
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	388	75,9
	400	106,6
	508	68,7
	512	56,8
	524	66,1
	528	58,0
	804	99,1
	999	75,9
	0809 20 95	052
400		174,9
999		227,1

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2317/97 della Commissione (GU L 321 del 22.11.1997, pag. 19). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 1151/1999 DELLA COMMISSIONE

del 1° giugno 1999

relativo alla vendita, a prezzi fissati forfettariamente in anticipo, di carni bovine detenute da taluni organismi d'intervento e destinate alla trasformazione nella Comunità e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 515/1999

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1633/98⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

(1) considerando che l'applicazione delle misure d'intervento nel settore delle carni bovine ha determinato la formazione di scorte in vari Stati membri; che, per evitare un prolungamento eccessivo dell'ammasso, è opportuno mettere in vendita una parte di queste scorte ai fini della trasformazione nella Comunità;

(2) considerando che occorre assoggettare tale vendita alle norme stabilite dai regolamenti della Commissione (CEE) n. 2173/79⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2417/95⁽⁴⁾, (CEE) n. 3002/92⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 770/96⁽⁶⁾, e (CEE) n. 2182/77⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2417/95, fatte salve determinate eccezioni connesse all'uso particolare al quale i prodotti sono destinati;

(3) considerando che, per garantire una vendita regolare e permanente, è necessario applicare in particolare le disposizioni di cui al titolo I del regolamento (CEE) n. 2173/79;

(4) considerando che, per garantire una gestione economica delle scorte, è necessario disporre che gli organismi d'intervento vendano innanzitutto le carni immagazzinate da più tempo;

(5) considerando che è opportuno derogare al disposto dell'articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 2173/79, tenuto conto delle difficoltà amministrative che l'applicazione di tale norma crea in alcuni Stati membri;

(6) considerando che per garantire il miglior controllo possibile sulla destinazione delle carni bovine d'intervento occorre prevedere, oltre alle misure fissate

dal regolamento (CEE) n. 3002/92, misure di controllo basate su verifiche fisiche quantitative e qualitative;

(7) considerando che è opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 515/1999 della Commissione⁽⁸⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 958/1999⁽⁹⁾;

(8) considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Si procede alla vendita, ai fini della loro trasformazione nella Comunità, dei prodotti d'intervento acquistati ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 805/68 per un volume approssimativo di:

- 200 tonnellate di carni bovine non disossate, detenute dall'organismo d'intervento olandese;
- 2 500 tonnellate di carni bovine non disossate, detenute dall'organismo d'intervento tedesco;
- 1 000 tonnellate di carni bovine non disossate, detenute dall'organismo d'intervento austriaco;
- 1 380 tonnellate di carni bovine non disossate, detenute dall'organismo d'intervento danese;
- 2 000 tonnellate di carni bovine non disossate, detenute dall'organismo d'intervento francese;
- 2 000 tonnellate di carni bovine non disossate, detenute dall'organismo d'intervento italiano;
- 1 500 tonnellate di carni bovine non disossate, detenute dall'organismo d'intervento spagnolo;
- 3 000 tonnellate di carni bovine disossate, detenute dall'organismo d'intervento irlandese;
- 1 500 tonnellate di carni bovine disossate, detenute dall'organismo d'intervento francese;
- 9 000 tonnellate di carni bovine disossate, detenute dall'organismo d'intervento del Regno Unito.

Nell'allegato I figurano informazioni dettagliate concernenti i prodotti e i prezzi di vendita.

⁽¹⁾ GU L 148 del 28.6.1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU L 210 del 28.7.1997, pag. 17.

⁽³⁾ GU L 251 del 5.10.1979, pag. 12.

⁽⁴⁾ GU L 248 del 14.10.1995, pag. 39.

⁽⁵⁾ GU L 301 del 17.10.1992, pag. 17.

⁽⁶⁾ GU L 104 del 27.4.1996, pag. 13.

⁽⁷⁾ GU L 251 dell'1.10.1977, pag. 60.

⁽⁸⁾ GU L 61 del 10.3.1999, pag. 8.

⁽⁹⁾ GU L 119 del 7.5.1999, pag. 12.

2. Fatte salve le disposizioni previste dal presente regolamento, i prodotti di cui al paragrafo 1 sono venduti conformemente alle disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 2173/79, in particolare titoli I e III, (CEE) n. 2182/77 e (CEE) n. 3002/92.

3. Gli interessati possono richiedere le informazioni relative ai quantitativi disponibili e ai luoghi in cui i prodotti sono immagazzinati agli indirizzi indicati nell'allegato II del presente regolamento.

4. Per ogni prodotto menzionato nell'allegato I, gli organismi d'intervento interessati vendono innanzitutto le carni immagazzinate da più tempo.

5. In deroga al disposto dell'articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 2173/79, le domande d'acquisto non recheranno l'indicazione del deposito frigorifero o dei depositi frigoriferi in cui sono immagazzinati i prodotti richiesti.

Articolo 2

1. La domanda d'acquisto è valida soltanto se presentata da, o a nome di, una persona fisica o giuridica che nel corso dei dodici mesi precedenti l'entrata in vigore del presente regolamento abbia fabbricato prodotti trasformati contenenti carni bovine e sia iscritta in un registro nazionale dell'IVA. La domanda deve inoltre essere presentata, o fatta presentare per proprio conto, da uno stabilimento di trasformazione riconosciuto ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 77/99/CEE del Consiglio⁽¹⁾.

2. In deroga al disposto dell'articolo 3, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 2182/77, la domanda deve essere corredata:

- dell'indicazione del prodotto di cui all'articolo 3, paragrafo 2 o all'articolo 3, paragrafo 3;
- dell'impegno scritto dell'acquirente di trasformare le carni acquistate nel prodotto specificato, entro il termine di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2182/77;
- dell'indicazione precisa dello stabilimento o degli stabilimenti in cui le carni acquistate saranno trasformate.

3. L'acquirente di cui al paragrafo 1 può delegare per iscritto un mandatario a prendere in consegna i prodotti acquistati. In tal caso, il mandatario presenta la domanda

d'acquisto dell'acquirente da lui rappresentato unitamente alla delega scritta di cui sopra.

4. In deroga all'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2173/79, il termine per la presa in consegna è fissato a due mesi.

5. Gli acquirenti e i mandatari di cui ai paragrafi precedenti tengono una contabilità aggiornata che consenta di determinare la destinazione e l'utilizzazione dei prodotti, in particolare per controllare la corrispondenza tra i quantitativi dei prodotti acquistati e trasformati.

Articolo 3

1. Le carni acquistate ai sensi del presente regolamento devono essere trasformate in prodotti conformi alle definizioni dei prodotti «A» o «B» di cui ai paragrafi 2 e 3.

2. Per «prodotto A» si intende un prodotto trasformato dei codici NC 1602 10 00, 1602 50 31, 1602 50 39 o 1602 50 80, che non contiene carni diverse da carni bovine, con un rapporto collagene/proteine non superiore allo 0,45 %⁽²⁾ e contenente in peso almeno il 20 %⁽³⁾ di carne magra, frattaglie e grasso esclusi⁽⁴⁾, il cui peso netto totale è costituito per almeno l'85 % da carne e gelatina.

Il prodotto deve subire un trattamento termico sufficiente per garantire la coagulazione delle proteine della carne in tutto il prodotto e non presentare pertanto tracce di liquido rossastro sulla superficie di taglio quando è sezionato secondo un piano che passa per la sua parte più grossa.

3. Per «prodotto B» si intende un prodotto trasformato contenente carni bovine diverso:

- da quelli specificati all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 805/68, oppure
- da quelli specificati al paragrafo 2.

Tuttavia, un prodotto trasformato del codice NC 0210 20 90 che è stato essiccato o affumicato in modo tale da aver perso completamente il colore e la consistenza della carne fresca e con un rapporto acqua/proteine non superiore a 3,2 è considerato un prodotto B.

Articolo 4

1. Gli Stati membri predispongono un sistema di controlli fisici e documentali per garantire che tutta la carne venga trasformata conformemente alle disposizioni degli articoli 2 e 3.

⁽²⁾ Determinazione del tenore in collagene; viene considerato come tenore in collagene il tenore in idrossiprolina moltiplicato per il fattore 8. Il tenore in idrossiprolina deve essere determinato secondo il metodo ISO 3496/1994.

⁽³⁾ Il tenore di carne bovina magra, escluso il grasso, è determinato in base alla procedura d'analisi indicata nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2496/86 della Commissione (GU L 210 dell'1.8.1986, pag. 39).

⁽⁴⁾ Le frattaglie comprendono: testa o parti della testa (comprese le orecchie), piedi, coda, cuore, mammelle, fegato, reni, animelle (tino e pancreas), cervello, polmoni, gola, «onglet», milza, lingua, omento, colonna vertebrale, pelle commestibile, organi di riproduzione (utero, ovaie e testicoli), tiroide, ipofissi.

⁽¹⁾ GU L 26 del 31.1.1977, pag. 85.

Il sistema deve prevedere controlli fisici quantitativi e qualitativi all'inizio, durante e dopo le operazioni di trasformazione. A tal fine i trasformatori debbono essere in grado di dimostrare, in qualsiasi momento, l'identità e l'impiego delle carni mediante un'adeguata contabilità di produzione.

Nell'ambito della verifica tecnica del metodo di produzione da parte dell'autorità competente può essere ammessa, se necessario, una certa tolleranza per le perdite da essudazione e le rifilature.

Per poter verificare la qualità del prodotto finito e stabilire la corrispondenza con la ricetta del trasformatore, gli Stati membri effettuano prelievi di campioni rappresentativi e analisi su questi prodotti. I costi di queste operazioni sono a carico del trasformatore.

2. Su richiesta del trasformatore, lo Stato membro può autorizzare il disossamento dei quarti anteriori non disossati in uno stabilimento diverso da quello previsto per la trasformazione, a condizione che le operazioni attinenti siano effettuate nello stesso Stato membro sotto idoneo controllo.

3. Non si applica l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2182/77. Comunque, la trasformazione dei quarti posteriori può essere effettuata dopo la rimozione del filetto e del roastbeef.

Articolo 5

1. L'importo della cauzione di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2173/79 è fissato a 12 euro/100 kg.

2. L'importo della cauzione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2182/77 è fissato per tonnellata:

- per i quarti posteriori non disossati destinati ai prodotti «A», a 1 000 euro;
- per i quarti posteriori non disossati destinati ai prodotti «B» o a un miscuglio di prodotti «A» e di prodotti «B», a 900 euro;
- per i quarti anteriori non disossati destinati ai prodotti «A», a 700 euro;
- per i quarti anteriori non disossati destinati ai prodotti «B» o a un miscuglio di prodotti «A» e di prodotti «B», a 600 euro;
- per le carni bovine disossate destinate ai prodotti «A», a 1 600 euro;

— per le carni bovine disossate destinate ai prodotti «B» o a un miscuglio di prodotti «A» e di prodotti «B», a 1 500 euro.

3. In deroga all'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2182/77, la trasformazione nel prodotto finito specificato nella domanda d'acquisto di tutte le carni acquistate costituisce un'esigenza principale.

Articolo 6

In deroga al disposto dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2182/77, oltre alle menzioni previste dal regolamento (CEE) n. 3002/92:

- la casella 104 dell'esemplare di controllo T5 deve essere completata da una o più delle seguenti diciture:
 - Para transformación [Reglamentos (CEE) n° 2182/77 y (CE) n° 1151/1999]
 - Til forarbejdning (forordning (EØF) nr. 2182/77 og (EF) nr. 1151/1999)
 - Zur Verarbeitung bestimmt (Verordnungen (EWG) Nr. 2182/77 und (EG) Nr. 1151/1999)
 - Για μεταποίηση [κανονισμοί (ΕΟΚ) αριθ. 2182/77 και (ΕΚ) αριθ. 1151/1999]
 - For processing (Regulations (EEC) No 2182/77 and (EC) No 1151/1999)
 - Destinés à la transformation [règlements (CEE) n° 2182/77 et (CE) n° 1151/1999]
 - Destinate alla trasformazione [regolamenti (CEE) n. 2182/77 e (CE) n. 1151/1999]
 - Bestemd om te worden verwerkt (Verordeningen (EEG) nr. 2182/77 en (EG) nr. 1151/1999)
 - Para transformação [Regulamentos (CEE) n.º 2182/77 e (CE) n.º 1151/1999]
 - Jalostettavaksi (Asetukset (ETY) N:o 2182/77 ja (EY) N:o 1151/1999)
 - För bearbetning (Förordningarna (EEG) nr 2182/77 och (EG) nr 1151/1999).
- la casella 106 dell'esemplare di controllo T5 deve recare la data in cui è stato concluso il contratto di vendita.

Articolo 7

Il regolamento (CE) n. 515/1999 è abrogato.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° giugno 1999.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

ANEXO I — BILAG I — ANHANG I — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I — ANNEX I — ANNEXE I — ALLEGATO I — BIJLAGE I — ANEXO I — LIITE I — BILAGA I

Estado miembro	Productos (1)	Cantidad aproximada (toneladas)	Precio de venta expresado en euros por tonelada (2) (3)
Medlemsstat	Produkter (1)	Tilnærmet mængde (tons)	Salgspriser i EUR/ton (2) (3)
Mitgliedstaat	Erzeugnisse (1)	Ungefähre Mengen (Tonnen)	Verkaufspreise, ausgedrückt in EUR/Tonne (2) (3)
Κράτος μέλος	Προϊόντα (1)	Κατά προσέγγιση ποσότητα (τόνοι)	Τιμές πώλησης εκφραζόμενες σε Ευρώ ανά τόνο (2) (3)
Member State	Products (1)	Approximate quantity (tonnes)	Selling prices expressed in EUR per tonne (2) (3)
État membre	Produits (1)	Quantité approximative (tonnes)	Prix de vente exprimés en euros par tonne (2) (3)
Stato membro	Prodotti (1)	Quantità approssimativa (tonnellate)	Prezzi di vendita espressi in euro per tonnellata (2) (3)
Lidstaat	Producten (1)	Hoeveelheid bij benadering (ton)	Verkoopprijzen uitgedrukt in euro per ton (2) (3)
Estado-Membro	Produtos (1)	Quantidade aproximada (toneladas)	Preço de venda expresso em euros por tonelada (2) (3)
Jäsenvaltio	Tuotteet (1)	Arvioitu määrä (tonneina)	Myyntihinta euroina tonnilta (2) (3)
Medlemsstat	Produkter (1)	Ungefärlig kvantitet (ton)	Försäljningspris i euro per ton (2) (3)

a) Carne con hueso — Kød, ikke udbenet — Fleisch mit Knochen — Κρέατα με κόκαλα — Bone-in beef — Viande avec os — Carni non disossate — Vlees met been — Carne com osso — Luullinen naudanliha — Kött med ben

FRANCE	— Quartiers avant	1 000	550	650
	— Quartiers arrière	1 000	700	800
DEUTSCHLAND	— Vorderviertel	1 500	550	650
	— Hinterviertel	1 000	700	800
DANMARK	— Forfjerdinger	880	550	650
	— Bagfjerdinger	500	700	800
ITALIA	— Quarti posteriori	2 000	700	800
ÖSTERREICH	— Hinterviertel	1 000	700	800
NEDERLAND	— Achtervoeten	200	700	800
ESPAÑA	— Cuartos delanteros	500	550	650
	— Cuartos traseros	1 000	700	800

b) Carne deshuesada — Udbenet kød — Fleisch ohne Knochen — Κρέατα χωρίς κόκαλα — Boneless beef — Viande désossée — Carni senza osso — Vlees zonder been — Carne desossada — Luuton naudanliha — Benfritt kött

FRANCE	— Flanchet d'intervention (INT 18)	1 500	550	650
UNITED KINGDOM	— Intervention shank (INT 11)	1 000	650	750
	— Intervention topside (INT 13)	1 000	1 450	1 550
	— Intervention rump (INT 16)	500	1 450	1 550

Estado miembro	Productos (1)	Cantidad aproximada (toneladas)	Precio de venta expresado en euros por tonelada (2) (3)
Medlemsstat	Produkter (1)	Tilnærmet mængde (tons)	Salgspriser i EUR/ton (2) (3)
Mitgliedstaat	Erzeugnisse (1)	Ungefähre Mengen (Tonnen)	Verkaufspreise, ausgedrückt in EUR/Tonne (2) (3)
Κράτος μέλος	Προϊόντα (1)	Κατά προσέγγιση ποσότητα (τόνοι)	Τιμές πώλησης εκφραζόμενες σε Ευρώ ανά τόνο (2) (3)
Member State	Products (1)	Approximate quantity (tonnes)	Selling prices expressed in EUR per tonne (2) (3)
État membre	Produits (1)	Quantité approximative (tonnes)	Prix de vente exprimés en euros par tonne (2) (3)
Stato membro	Prodotti (1)	Quantità approssimativa (tonnellate)	Prezzi di vendita espressi in euro per tonnellata (2) (3)
Lidstaat	Producten (1)	Hoeveelheid bij benadering (ton)	Verkoopprijzen uitgedrukt in euro per ton (2) (3)
Estado-Membro	Produtos (1)	Quantidade aproximada (toneladas)	Preço de venda expresso em euros por tonelada (2) (3)
Jäsenvaltio	Tuotteet (1)	Arvioitu määrä (tonneina)	Myyntihinta euroina tonnilla (2) (3)
Medlemsstat	Produkter (1)	Ungefärlig kvantitet (ton)	Försäljningspris i euro per ton (2) (3)
IRELAND	— Intervention flank (INT 18)	1 000	550 650
	— Intervention forerib (INT 19)	500	1 000 1 100
	— Intervention shin (INT 21)	500	650 750
	— Intervention shoulder (INT 22)	1 500	950 1 050
	— Intervention brisket (INT 23)	1 000	550 650
	— Intervention forequarter (INT 24)	2 000	1 050 1 150
	— Intervention flank (INT 18)	500	600 700
	— Intervention shoulder (INT 22)	1 500	1 000 1 100
	— Intervention brisket (INT 23)	500	600 700
	— Intervention forequarter (INT 24)	500	1 050 1 150

(1) Véanse los anexos V y VII del Reglamento (CEE) n° 2456/93 de la Comisión (DO L 225 de 4.9.1993, p. 4), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) n° 2812/98 (DO L 349 de 24.12.1998, p. 47).

(2) Se bilag V og VII til Kommissionens forordning (EØF) nr. 2456/93 (EFT L 225 af 4.9.1993, s. 4), senest ændret ved forordning (EF) nr. 2812/98 (EFT L 349 af 24.12.1998, s. 47).

(3) Vgl. Anhänge V und VII der Verordnung (EWG) Nr. 2456/93 der Kommission (ABl. L 225 vom 4.9.1993, S. 4), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 2812/98 (ABl. L 349 vom 24.12.1998, S. 47).

(4) Βλέπε παραρτήματα V και VII του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2456/93 της Επιτροπής (ΕΕ L 225 της 4.9.1993, σ. 4), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2812/98 (ΕΕ L 349 της 24.12.1998, σ. 47).

(5) See Annexes V and VII to Commission Regulation (EEC) No 2456/93 (OJ L 225, 4.9.1993, p. 4), as last amended by Regulation (EC) No 2812/98 (OJ L 349, 24.12.1998, p. 47).

(6) Voir annexes V et VII du règlement (CEE) n° 2456/93 de la Commission (JO L 225 du 4.9.1993, p. 4). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2812/98 (JO L 349 du 24.12.1998, p. 47).

(7) Cfr. allegato V e VII del regolamento (CEE) n. 2456/93 della Commissione (GU L 225 del 4.9.1993, pag. 4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2812/98 (GU L 349 del 24.12.1998, pag. 47).

(8) Zie de bijlagen V en VII van Verordening (EEG) nr. 2456/93 van de Commissie (PB L 225 van 4.9.1993, blz. 4), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2812/98 (PB L 349 van 24.12.1998, blz. 47).

(9) Ver anexos V e VII do Regulamento (CEE) n.º 2456/93 da Comissão (JO L 225 de 4.9.1993, p. 4). Regulamento com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.º 2812/98 (JO L 349 de 24.12.1998, p. 47).

(10) Katso komission asetuksen (ETY) N:o 2456/93 (EYVL L 225, 4.9.1993, s. 4), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2812/98 (EYVL L 349, 24.12.1998, s. 47) liitteet V ja VII.

(11) Se bilagorna V och VII i kommissionens förordning (EEG) nr 2456/93 (EGT L 225, 4.9.1993, s. 4), senast ändrad genom förordning (EG) nr 2812/98 (EGT L 349, 24.12.1998, s. 47).

-
- (²) Precio aplicable a la transformación exclusivamente en los productos A contemplados en el apartado 2 del artículo 3.
- (²) Pris udelukkende for forarbejdning til A-produkter som omhandlet i artikel 3, stk. 2.
- (²) Geltender Preis nur für die Verarbeitung zu A-Erzeugnissen gemäß Artikel 3 Absatz 2.
- (²) Τιμή που εφαρμόζεται για τη μεταποίηση, μόνο σε προϊόντα Α που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2.
- (²) Price applying for processing solely into A products as referred to in Article 3(2).
- (²) Prix applicable uniquement pour la transformation en produits A visés à l'article 3, paragraphe 2.
- (²) Prezzo applicabile unicamente per la trasformazione in prodotti A di cui all'articolo 3, paragrafo 2.
- (²) Prijs uitsluitend voor verwerking tot de in artikel 3, lid 2, bedoelde A-producten.
- (²) Preço aplicável para a transformação apenas em produtos A referidos no n.º 2 do artigo 3.º
- (²) Hintta, jota sovelletaan jalostettaessa ainoastaan 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuiksi A-luokan tuotteiksi.
- (²) Pris för bearbetning endast till A-produkter i enlighet med artikel 3.2.
- (²) Precio aplicable a la transformación en los productos B contemplados en el apartado 3 del artículo 3, o en una mezcla de productos A y productos B.
- (²) Pris for forarbejdning til B-produkter som omhandlet i artikel 3, stk. 3, eller en blanding af A- og B-produkter.
- (²) Geltender Preis für die Verarbeitung zu B-Erzeugnissen gemäß Artikel 3 Absatz 3 oder eine Mischung aus A- und B-Erzeugnissen.
- (²) Τιμή που εφαρμόζεται για τη μεταποίηση σε προϊόντα Β που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 3, ή σε μείγμα προϊόντων Α και προϊόντων Β.
- (²) Price applying for processing into B products as referred to in Article 3(3) or a mix of A products and B products.
- (²) Prix applicable pour la transformation en produits B visés à l'article 3, paragraphe 3, ou pour un mélange de produits A et de produits B.
- (²) Prezzo applicabile per la trasformazione in prodotti B di cui all'articolo 3, paragrafo 3, o per un miscuglio di prodotti A e di prodotti B.
- (²) Prijs voor verwerking tot de in artikel 3, lid 3, bedoelde B-producten of tot een mengeling van A-producten en B-producten.
- (²) Preço aplicável para a transformação em produtos B referidos no n.º 3 do artigo 3.º, ou uma mistura de produtos A e produtos B.
- (²) Hintta, jota sovelletaan jalostettaessa 3 artiklan 3 kohdassa tarkoitetuiksi B-luokan tuotteiksi, tai A- ja B-luokan tuotteiden seokseksi.
- (²) Pris för bearbetning till B-produkter i enlighet med artikel 3.3 eller en blandning av A- och B-produkter.
-

*ANEXO II — BILAG II — ANHANG II — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II — ANNEX II — ANNEXE II —
ALLEGATO II — BIJLAGE II — ANEXO II — LIITE II — BILAGA II*

Direcciones de los organismos de intervención — Interventionsorganernes adresser — Anschriften der Interventionsstellen — Διευθύνσεις των οργανισμών παρεμβάσεως — Addresses of the intervention agencies — Adresses des organismes d'intervention — Indirizzi degli organismi d'intervento — Adressen van de interventiebureaus — Endereços dos organismos de intervenção — Interventioelinten osoitteet — Interventionsorganens adresser

BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE)
Postfach 180203, D-60083 Frankfurt am Main
Adickesallee 40
D-60322 Frankfurt am Main
Tel.: (49) 69 1564-704/772; Telex: 411727; Telefax: (49) 69 15 64-790/791

DANMARK

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
EU-direktoratet
Kampmannsgade 3
DK-1780 København V
Tlf. (45) 33 92 70 00; telex 151317 DK; fax (45) 33 92 69 48, (45) 33 92 69 23

ESPAÑA

FEGA (Fondo Español de Garantía Agraria)
Beneficencia, 8
E-28005 Madrid
Tel.: (34) 913 47 65 00/913 47 63 10; télex: FEGA 23427 E/FEGA 41818 E;
fax: (34) 915 21 98 32/915 22 43 87

ITALIA

AIMA (Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo)
Via Palestro, 81
I-00185 Roma
Tel. 49 49 91; telex 61 30 03; telefax: 445 39 40/445 19 58

NEDERLAND

Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
p/a LASER, Zuidoost
Slachthuisstraat 71
Postbus 965
6040 AZ Roermond
Tel. (31-475) 35 54 44; telex: 56396 VIBNL; fax (31-475) 31 89 39

ÖSTERREICH

AMA-Agrarmarkt Austria
Dresdner Straße 70
A-1201 Wien
Tel.: (431) 33 15 12 20; Telefax: (431) 33 15 1297

UNITED KINGDOM

Intervention Board Executive Agency
Kings House
33 Kings Road
Reading RG1 3BU
Berkshire
United Kingdom
Tel. (01189) 58 36 26
Fax (01189) 56 67 50

FRANCE

OFIVAL

80, avenue des Terroirs-de-France

F-75607 Paris Cedex 12

Téléphone: (33 1) 44 68 50 00; télex: 215330; télécopieur: (33 1) 44 68 52 33

IRELAND

Department of Agriculture and Food

Johnstown Castle Estate

Country Wexford

Ireland

Tel. (353 53) 634 00

Fax (353 53) 428 42

REGOLAMENTO (CE) N. 1152/1999 DELLA COMMISSIONE
del 1° giugno 1999
che fissa il limite di intervento per i limoni per la campagna 1999/2000

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 857/1999 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafi 1 e 2,

(1) considerando che l'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2200/96 prevede la fissazione di un limite d'intervento qualora il mercato di un prodotto ivi elencato all'allegato II manifesti o rischi di manifestare squilibri che determinano o possono determinare un volume eccessivo di ritiri; che una simile situazione rischierebbe di creare difficoltà finanziarie per la Comunità;

(2) considerando che il regolamento (CE) n. 1068/98 della Commissione ⁽³⁾ ha fissato un limite d'intervento per i limoni per la campagna 1998/99; che per tale prodotto ricorrono le condizioni fissate dall'articolo 27 summenzionato e che occorre pertanto fissare un limite d'intervento per i limoni per la campagna 1999/2000;

(3) considerando che per ciascun prodotto è opportuno fissare il limite di intervento in funzione di una percentuale della produzione media destinata al consumo allo stato fresco con riferimento alle ultime cinque campagne per le quali sono disponibili i dati; che è altresì necessario stabilire per questo prodotto il periodo di cui tener conto per valutare il superamento del limite d'intervento;

(4) considerando che, in applicazione dell'articolo 27 succitato, il superamento del limite di intervento comporta una riduzione dell'indennità comunitaria di ritiro nel corso della campagna successiva a

quella del superamento; che è opportuno stabilire le conseguenze del superamento per il prodotto suddetto e fissare una riduzione proporzionale all'entità del superamento, entro i limiti di una determinata percentuale;

(5) considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli freschi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il limite d'intervento per i limoni per la campagna 1999/2000 è fissato a 73 100 t.

2. Il superamento del limite d'intervento è calcolato in base ai ritiri effettuati nel periodo compreso tra il 1° aprile 1999 e il 31 marzo 2000.

Articolo 2

Se il quantitativo oggetto di ritiri nel corso del periodo indicato all'articolo 1, paragrafo 2, supera il limite fissato all'articolo 1, paragrafo 1, l'indennità comunitaria di ritiro, fissata in applicazione dell'articolo 26 del regolamento (CE) n. 2200/96, viene ridotta, nel corso della campagna di commercializzazione successiva, proporzionalmente all'entità del superamento rispetto alla produzione sulla cui base è stato calcolato il limite.

La riduzione dell'indennità comunitaria di ritiro non può tuttavia essere superiore al 30 %.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 108 del 27.4.1999, pag. 7.

⁽³⁾ GU L 153 del 27.5.1998, pag. 9.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° giugno 1999.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 1153/1999 DELLA COMMISSIONE

del 1° giugno 1999

che modifica il regolamento (CE) n. 1666/98 e che porta a 305 229 tonnellate il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di orzo detenuto dall'organismo d'intervento austriaco

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5,

- (1) considerando che il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/1999 ⁽⁴⁾, fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento;
- (2) considerando che il regolamento (CE) n. 1666/98 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 40/1999 ⁽⁶⁾, ha indetto una gara permanente per l'esportazione di 203 081 tonnellate di orzo detenuto dall'organismo d'intervento austriaco, che l'Austria ha reso nota alla Commissione l'intenzione del proprio organismo d'intervento di procedere ad un aumento di 102 148 tonnellate del quantitativo oggetto della gara a fini di esportazione; che è opportuno portare a 305 229 tonnellate il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di orzo detenuto dall'organismo d'intervento austriaco;
- (3) considerando che, tenuto conto dell'aumento dei quantitativi oggetto della gara, è necessario apportare talune modifiche all'elenco delle regioni e dei quantitativi immagazzinati; che occorre quindi

modificare l'allegato I del regolamento (CE) n. 1666/98;

- (4) considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1666/98 è modificato come segue:

- 1) Il testo dell'articolo 2 è sostituito dal seguente testo:

«Articolo 2

1. La gara concerne un quantitativo massimo di 305 229 tonnellate di orzo che possono essere esportate verso tutti i paesi terzi eccettuati gli Stati Uniti d'America, il Canada e il Messico.

2. Le regioni nelle quali è immagazzinato il quantitativo di 305 229 tonnellate di orzo figurano nell'allegato I.»

- 2) L'allegato I è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° giugno 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.⁽²⁾ GU L 126 del 24.5.1996, pag. 37.⁽³⁾ GU L 191 del 31.7.1993, pag. 76.⁽⁴⁾ GU L 5 del 9.1.1999, pag. 64.⁽⁵⁾ GU L 211 del 29.7.1998, pag. 12.⁽⁶⁾ GU L 137 dell'1.6.1999, pag. 20.

ALLEGATO«*ALLEGATO I**(tonnellate)*

Località di magazzino	Quantitativi
Niederösterreich, Wien, nördliches Burgenland	214 491
Steiermark, südliches Burgenland	22 081
Oberösterreich	68 657*

REGOLAMENTO (CE) N. 1154/1999 DELLA COMMISSIONE

del 1° giugno 1999

che stabilisce i prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani e le rose in applicazione del regime che disciplina l'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 4088/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che stabilisce le condizioni di applicazione dei dazi doganali preferenziali all'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1300/97⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera a),

considerando che, in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2 e dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 4088/87, ogni due settimane sono fissati i prezzi comunitari all'importazione e i prezzi comunitari alla produzione per i garofani a fiore singolo (standard), i garofani a fiore multiplo (spray), le rose a fiore grande e le rose a fiore piccolo, applicabili per periodi di due settimane; che, a norma dell'articolo 1 ter del regolamento (CEE) n. 700/88 della Commissione, del 17 marzo 1988, recante modalità di applicazione del regime applicabile all'importazione nella Comunità di determinati prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania e del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di

Gaza⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2062/97⁽⁴⁾, tali prezzi sono fissati per periodi di due settimane in base a dati ponderati forniti dagli Stati membri; che è importante fissare immediatamente tali prezzi per poter stabilire i dazi doganali applicabili; che, a tal fine, è opportuno disporre l'entrata in vigore immediata del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani a fiore singolo (standard), i garofani a fiore multiplo (spray), le rose a fiore grande e le rose a fiore piccolo, previsti dall'articolo 1 ter del regolamento (CEE) n. 700/88, sono fissati nell'allegato per un periodo di due settimane.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 2 giugno 1999.

Esso si applica dal 2 al 15 giugno 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° giugno 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 382 del 31.12.1987, pag. 22.

⁽²⁾ GU L 177 del 5.7.1997, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 72 del 18.3.1988, pag. 16.

⁽⁴⁾ GU L 289 del 22.10.1997, pag. 1.

ALLEGATO

(in EUR/100 pezzi)

Periodo: dal 2 giugno al 15 giugno 1999

Prezzi comunitari alla produzione	Garofani a fiore singolo (standard)	Garofani a fiore multiplo (spray)	Rose a fiore grande	Rose a fiore piccolo
	12,99	9,68	27,37	13,87
Prezzi comunitari all'importazione	Garofani a fiore singolo (standard)	Garofani a fiore multiplo (spray)	Rose a fiore grande	Rose a fiore piccolo
Israele	10,39	9,15	11,41	10,90
Marocco	11,88	12,58	—	—
Cipro	—	—	—	—
Giordania	—	—	—	—
Cisgiordania e Striscia di Gaza	—	—	—	—

REGOLAMENTO (CE) N. 1155/1999 DELLA COMMISSIONE

del 1° giugno 1999

che sospende il dazio doganale preferenziale e ripristina il dazio della tariffa doganale comune all'importazione di rose a fiore piccolo originarie di Israele

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

(CE) n. 2062/97 ⁽⁷⁾ ha precisato le modalità d'applicazione del regime di cui si tratta;

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

considerando che, in base alle constatazioni effettuate conformemente al disposto dei regolamenti (CEE) n. 4088/87 e (CEE) n. 700/88, si può concludere che le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 4088/87 sono soddisfatte per una sospensione del dazio doganale preferenziale per le rose a fiore piccolo originarie di Israele; che occorre ripristinare il dazio della tariffa doganale comune;

visto il regolamento (CEE) n. 4088/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che stabilisce le condizioni di applicazione dei dazi doganali preferenziali all'importazione di alcuni prodotti della floricoltura originari di Israele, della Giordania, del Marocco e di Cipro, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1300/97 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera b),

considerando che il contingente di tali prodotti si riferisce al periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1998; che, pertanto, la sospensione del dazio preferenziale e il ripristino del dazio della tariffa doganale comune si applicano al massimo fino alla fine di questo periodo;

considerando che il regolamento (CEE) n. 4088/87 stabilisce le condizioni per l'applicazione di un dazio doganale preferenziale per le rose a fiore grande, le rose a fiore piccolo, i garofani a fiore singolo (standard) e i garofani a fiore multiplo (spray) entro il limite di contingenti tariffari aperti annualmente per l'importazione nella Comunità di fiori freschi recisi;

considerando che nel periodo intercorrente tra due riunioni del comitato di gestione spetta alla Commissione adottare tali misure,

considerando che il regolamento (CE) n. 1981/94 del Consiglio ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 650/98 della Commissione ⁽⁴⁾, determina l'apertura e le modalità di gestione dei contingenti tariffari comunitari per i fiori e i boccioli, tagliati, freschi, originari rispettivamente di Cipro, dell'Egitto, di Israele, di Malta, del Marocco, della Cisgiordania e della Striscia di Gaza;

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*considerando che il regolamento (CE) n. 1154/1999 della Commissione ⁽⁵⁾ ha fissato i prezzi comunitari alla produzione e all'importazione per i garofani e le rose per l'applicazione del regime;

Per le importazioni di rose a fiore piccolo (codici NC ex 0603 10 11 e ex 0603 10 51) originarie di Israele, il tasso doganale preferenziale fissato dal regolamento (CE) n. 1981/94 è sospeso e il dazio della tariffa doganale comune è ripristinato.

considerando che il regolamento (CEE) n. 700/88 della Commissione ⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento*Articolo 2*⁽¹⁾ GU L 382 del 31.12.1987, pag. 22.⁽²⁾ GU L 177 del 5.7.1997, pag. 1.⁽³⁾ GU L 199 del 2.8.1994, pag. 1.⁽⁴⁾ GU L 88 del 24.3.1998, pag. 8.⁽⁵⁾ Vedi pagina 18 della presente Gazzetta ufficiale.⁽⁶⁾ GU L 72 del 18.3.1988, pag. 16.

Il presente regolamento entra in vigore il 3 giugno 1999.

⁽⁷⁾ GU L 289 del 22.10.1997, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° giugno 1999.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 1156/1999 DELLA COMMISSIONE
del 1° giugno 1999
che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione per
taluni prodotti del settore dello zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1148/98 della Commissione⁽²⁾,
visto il regolamento (CE) n. 1423/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, recante modalità di applicazione per l'importazione di prodotti del settore dello zucchero diversi dalle melasse⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 624/98⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2, secondo comma e l'articolo 3, paragrafo 1,
considerando che gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di alcuni sciroppi sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1379/98 della

Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1001/1999⁽⁶⁾;

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità di fissazione indicate nel regolamento (CE) n. 1423/95 ai dati di cui dispone la Commissione rende necessario modificare gli importi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti indicati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1423/95 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 2 giugno 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° giugno 1999.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 177 dell'1.7.1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU L 159 del 3.6.1998, pag. 38.

⁽³⁾ GU L 141 del 24.6.1995, pag. 16.

⁽⁴⁾ GU L 85 del 20.3.1998, pag. 5.

⁽⁵⁾ GU L 187 dell'1.7.1998, pag. 6.

⁽⁶⁾ GU L 122 del 12.5.1999, pag. 38.

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, dell'1 giugno 1999, che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e dei prodotti di cui al codice NC 1702 90 99

(in EUR)

Codice NC	Prezzi rappresentativi per 100 kg netti di prodotto	Dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto
1701 11 10 ⁽¹⁾	14,96	9,17
1701 11 90 ⁽¹⁾	14,96	15,47
1701 12 10 ⁽¹⁾	14,96	8,94
1701 12 90 ⁽¹⁾	14,96	14,96
1701 91 00 ⁽²⁾	16,55	18,82
1701 99 10 ⁽²⁾	16,55	13,37
1701 99 90 ⁽²⁾	16,55	13,37
1702 90 99 ⁽³⁾	0,17	0,47

⁽¹⁾ Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 431/68 del Consiglio (GU L 89 del 10.4.1968, pag. 3) modificato.

⁽²⁾ Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 793/72 del Consiglio (GU L 94 del 21.4.1972, pag. 1).

⁽³⁾ Fissazione per 1 % di tenore in saccarosio.

REGOLAMENTO (CE) N. 1157/1999 DELLA COMMISSIONE
del 1° giugno 1999
relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema B nel settore degli
ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2190/96 della Commissione, del 14 novembre 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio per quanto riguarda le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1287/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,

considerando che il regolamento (CE) n. 927/1999 della Commissione ⁽³⁾ ha fissato i quantitativi per i quali possono essere rilasciati i titoli di esportazione del sistema B, diversi da quelli chiesti nel quadro di operazioni di aiuto alimentare;

considerando che, tenendo conto delle informazioni attualmente a disposizione della Commissione, per le pesche e pesche noci, i quantitativi indicativi previsti per il periodo di esportazione in corso rischiano di essere ben presto superati; che tale superamento pregiudicherebbe il

corretto funzionamento del regime delle restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli;

considerando che, per ovviare a tale situazione, è necessario respingere, fino alla fine del periodo di esportazione in corso, le domande di titoli del sistema B per le pesche e pesche noci esportate dopo il 1° giugno 1999,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli di esportazione del sistema B, presentate a norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 927/1999 per le pesche e pesche noci, la cui dichiarazione di esportazione sia stata accettata dopo il 1° giugno e prima del 1° luglio 1999 sono respinte.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 2 giugno 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° giugno 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 292 del 15.11.1996, pag. 12.

⁽²⁾ GU L 178 del 23.6.1998, pag. 11.

⁽³⁾ GU L 115 del 4.5.1999, pag. 7.

DIRETTIVA 1999/46/CE DELLA COMMISSIONE

del 21 maggio 1999

che modifica la direttiva 93/16/CEE del Consiglio intesa ad agevolare la libera circolazione dei medici e il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 40, l'articolo 47, paragrafo 1 e paragrafo 2, prima e terza frase, e l'articolo 55,

vista la direttiva 93/16/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, intesa ad agevolare la libera circolazione dei medici e il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati e altri titoli ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 98/63/CE della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 44 bis,

(1) considerando che l'Italia ha inoltrato una richiesta motivata intesa a modificare per detto Stato membro, da una parte, le denominazioni ginecologia-ostetricia, oculistica, fisiologia e malattie dell'apparato respiratorio nell'elenco delle specializzazioni mediche comuni a tutti gli Stati membri e, dall'altra, le denominazioni patologia diagnostica di laboratorio, microbiologia, chirurgia plastica, malattie dell'apparato digerente, della nutrizione e del ricambio, endocrinologia e fisioterapia nell'elenco delle specializzazioni mediche comuni a due o più Stati membri;

(2) considerando che l'Italia ha inoltrato una richiesta motivata intesa ad introdurre per detto Stato membro le denominazioni biochimica, radiodiagnostica, radioterapia e geriatria nell'elenco delle specializzazioni mediche comuni a due o più Stati membri; che, per quanto riguarda la radiodiagnostica e la radioterapia, è pertanto opportuno completare l'elenco delle specializzazioni mediche comuni a tutti gli Stati membri;

(3) considerando che la Spagna e l'Italia hanno inoltrato una richiesta motivata intesa ad introdurre per detti Stati membri la medicina di salute pubblica nell'elenco delle specialità mediche comuni a due o più Stati membri;

(4) considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del Comitato degli Alti funzionari della sanità pubblica istituito con decisione 75/365/CEE del Consiglio ⁽³⁾,

Articolo 1

L'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 93/16/CEE è così modificato:

- a) al punto «ginecologia-ostetricia», la denominazione «ostetricia e ginecologia» che figura a fianco della menzione «Italia» è sostituita dalla denominazione «ginecologia e ostetricia»;
- b) al punto «oculistica», la denominazione «oculistica» che figura a fianco della menzione «Italia» è sostituita dalla denominazione «oftalmologia»;
- c) al punto «fisiologia e malattie dell'apparato respiratorio», la denominazione «fisiologia e malattie dell'apparato respiratorio» che figura a fianco della menzione «Italia» è sostituita dalla denominazione «malattie dell'apparato respiratorio».
- d) sono aggiunti i due punti seguenti:

«— radiodiagnostica

Belgio:	radiodiagnostic/röntgendiagnose,
Danimarca:	diagnostisk radiologi eller røntgenundersøgelse,
Germania:	Radiologische Diagnostik,
Grecia:	ακτινοδιαγνωστική,
Spagna:	radiodiagnóstico,
Francia:	radiodiagnostic et imagerie médicale,
Irlanda:	diagnostic radiology,
Italia:	radiodiagnostica,
Lussemburgo:	radiodiagnostic,
Paesi Bassi:	radiodiagnostiek,
Austria:	Medizinische Radiologie-Diagnostik,
Portogallo:	radiodiagnóstico,
Finlandia:	radiologia/radiologi,
Svezia:	medicinsk radiologi,
Regno-Unito:	diagnostic radiology.

⁽¹⁾ GU L 165 del 7.7.1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 253 del 15.9.1998, pag. 24.

⁽³⁾ GU L 167 del 30.6.1975, pag. 19.

— *Radioterapia*

Belgio:	radio- et radiumthérapie/radio- en radiumtherapie,
Danimarca:	terapeutisk radiologi eller stråle- behandling,
Germania:	Strahlentherapie,
Grecia:	ακτινοθεραπευτική,
Spagna:	oncologia radioterápica,
Francia:	oncologie, option radiothérapie,
Irlanda:	radiotherapy,
Italia:	radioterapia,
Lussemburgo:	radiothérapie,
Paesi Bassi:	radiotherapie,
Austria:	Strahlentherapie-Radioonko- logie,
Portogallo:	radiotherapy radiodiagnóstico,
Finlandia:	syöpätaudit ja sädehoito-cancer- sjukdomar och radioterapi,
Svezia:	onkology,
Regno Unito:	radiotherapy».

Articolo 2

L'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 93/16/CEE è così modificato:

- a) al punto «biologia clinica», la denominazione «patologia diagnostica di laboratorio» che figura a fianco della menzione «Italia» è sostituita dalla denominazione «patologia clinica»;
- b) al punto «microbiologia-batteriologia», la denominazione «microbiologia» che figura a fianco della menzione «Italia» è sostituita dalla denominazione «microbiologia e virologia»;
- c) al punto «biochimica», viene aggiunta la seguente menzione:
«Italia: biochimica clinica».
- d) al punto «chirurgia plastica», la denominazione «chirurgia plastica» che figura a fianco della menzione «Italia» è sostituita dalla denominazione «chirurgia plastica e ricostruttiva»;
- e) al punto «gastro-enterologia», la denominazione «malattie dell'apparato digerente, della nutrizione e del ricambio» che figura a fianco della menzione «Italia» è sostituita dalla denominazione «gastroenterologia»;
- f) al punto «endocrinologia», la denominazione «endocrinologia» che figura a fianco della menzione «Italia» è sostituita dalla denominazione «endocrinologia e malattie del ricambio»;
- g) al punto «fisioterapia», la denominazione «fisioterapia» che figura a fianco della menzione «Italia» è sostituita dalla denominazione «medicina fisica e riabilitazione»;

h) al punto «geriatria», è aggiunta la seguente menzione:
«Italia: geriatria».

i) al punto «community medicine» (santé publique), è aggiunta la seguente menzione:

«Spagna: medicina preventiva y salud pública;
Italia: igiene e medicina sociale»;

j) i punti «radiodiagnostica» e «radioterapia» sono soppressi.

Articolo 3

Al punto «secondo gruppo (quattro anni)» dell'articolo 26 della direttiva 93/16/CEE, sono aggiunti i seguenti tratti:

«— radiodiagnostica
— radioterapia».

Articolo 4

Al punto «secondo gruppo (quattro anni)» dell'articolo 27 della direttiva 93/16/CEE, sono soppressi i seguenti tratti:

«— radiodiagnostica
— radioterapia».

Articolo 5

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 31 dicembre 1999 e ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, esse contengono un riferimento alla presente direttiva o sono accompagnate da detto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono fissate dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto nazionale che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 6

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 21 maggio 1999.

Per la Commissione

Mario MONTI

Membro della Commissione

DIRETTIVA 1999/49/CE DEL CONSIGLIO

del 25 maggio 1999

che modifica, per quanto riguarda l'aliquota normale, la direttiva 77/388/CEE sul sistema comune di imposta sul valore aggiunto

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

poter fissare ulteriormente il livello dell'aliquota normale e quello della o delle aliquote ridotte,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 93,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,*Articolo 1*visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

All'articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 77/388/CEE la lettera a) è sostituita dalla seguente:

- (1) considerando che l'articolo 12, paragrafo 3, lettera a) della direttiva 77/388/CEE ⁽⁴⁾ del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, stabilisce che il Consiglio fissa il livello delle aliquote normali da applicare dopo il 31 dicembre 1998; che l'aliquota normale dell'imposta sul valore aggiunto è fissata da ciascuno Stato membro in percentuale della base imponibile ed è la stessa per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi; che, a decorrere dal 1° gennaio 1993 e fino al 31 dicembre 1998, questa percentuale non può essere inferiore al 15 %;
- (2) considerando che l'esperienza ha dimostrato che nel sistema attuale di imposizione le aliquote normali dell'imposta sul valore aggiunto in vigore nei vari Stati membri, unitamente al meccanismo inserito nel sistema del regime transitorio, hanno garantito un funzionamento globalmente soddisfacente di tale regime transitorio; che, in considerazione delle aliquote normali, appare pertanto opportuno mantenere l'attuale aliquota minima per un ulteriore periodo;
- (3) considerando che, tuttavia, la relazione della Commissione sulle aliquote ha messo in evidenza l'esistenza di distorsioni della concorrenza e la possibilità che esse siano accentuate dall'introduzione della moneta unica; che è opportuno quindi limitare a due anni il periodo d'applicazione dell'aliquota normale per permettere al Consiglio di

- «a) l'aliquota normale dell'imposta sul valore aggiunto è fissata da ciascuno Stato membro in una percentuale della base imponibile che è identica per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi. Dal 1° gennaio 1999 e fino al 31 dicembre 2000 tale percentuale non deve essere inferiore al 15 %.

Sulla base di una proposta della Commissione, previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale, il Consiglio fissa all'unanimità il livello delle aliquote normali da applicare dopo il 31 dicembre 2000.

Gli Stati membri possono anche applicare una o due aliquote ridotte. Le aliquote sono fissate in una percentuale della base imponibile che non può essere inferiore al 5 % e sono applicate unicamente alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi delle categorie di cui all'allegato H.»

Articolo 2

1. Gli Stati membri pongono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 1° gennaio 1999. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

⁽¹⁾ GU C 409 del 30.12.1998, pag. 13.

⁽²⁾ Parere espresso il 23 marzo 1999 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU C 101 del 12.4.1999, pag. 73.

⁽⁴⁾ GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 98/80/CE (GU L 281 del 17.10.1998, pag. 31).

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Essa è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1999.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 25 maggio 1999.

Per il Consiglio

Il presidente

H. EICHEL

DIRETTIVA 1999/50/CE DELLA COMMISSIONE

del 25 maggio 1999

che modifica la direttiva 91/321/CEE sugli alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 89/398/CEE del Consiglio, del 3 maggio 1989, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare ⁽¹⁾, modificata dalla direttiva 96/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

sentito il comitato scientifico dell'alimentazione umana,

(1) considerando che secondo l'articolo 6 della direttiva 91/321/CEE della Commissione ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 96/4/CE ⁽⁴⁾, gli alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento non devono contenere alcuna sostanza in quantità tale da poter nuocere alla salute dei lattanti o dei bambini nella prima infanzia ed i livelli massimi necessari di tali sostanze devono essere definiti senza indugio;

(2) considerando che le divergenze nella disciplina sui livelli massimi di residui di antiparassitari in tali prodotti ostacolano gli scambi tra determinati Stati membri;

(3) considerando che le quantità massime di residui di antiparassitari stabilite nella direttiva 76/895/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1976, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari consentite sugli e negli ortofrutticoli ⁽⁵⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 97/41/CE ⁽⁶⁾, 86/362/CEE, del 24 luglio 1986, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei cereali ⁽⁷⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 98/82/CE della Commissione ⁽⁸⁾, 86/363/CEE, del 24 luglio 1986, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei prodotti alimentari di origine animale ⁽⁹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 98/82/CE, nonché 90/642/CEE, del 27 novembre 1990, che fissa le percentuali massime di residui di

antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli ⁽¹⁰⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 98/82/CE, fanno salve le disposizioni speciali sugli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento;

(4) considerando che, tenuto conto degli obblighi assunti dalla Comunità a livello internazionale, in assenza di sufficienti riscontri scientifici pertinenti, il principio della precauzione consente alla Comunità di adottare misure provvisorie sulla base dei dati pertinenti a disposizione, in vista di un'ulteriore valutazione del rischio e di una revisione delle misure entro un ragionevole periodo di tempo;

(5) considerando che, sulla base dei due pareri formulati il 19 settembre 1997 e il 4 giugno 1998 dal comitato scientifico dell'alimentazione umana, al momento sussistono dubbi circa l'adeguatezza degli attuali valori della dose giornaliera ammissibile (DGA) ai fini della tutela della salute dei lattanti e dei bambini nella prima infanzia; che i dubbi espressi non riguardano solo gli antiparassitari e i loro residui, ma anche le sostanze chimiche pericolose e che la Commissione valuterà pertanto la possibilità di fissare non appena possibile i livelli massimi di metalli pesanti negli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia;

(6) considerando che, di conseguenza, per i prodotti utilizzati a fini di un'alimentazione particolare destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia è opportuno adottare un limite estremamente basso comune a tutti gli antiparassitari;

(7) considerando che tale limite unico estremamente basso deve essere fissato a 0,01 mg/kg, pari dunque al livello minimo rilevabile;

(8) considerando che devono essere imposti limiti restrittivi dei residui di antiparassitari; che mediante un'attenta selezione delle materie prime e tenuto conto degli svariati processi di lavorazione

⁽¹⁾ GU L 186 del 30.6.1989, pag. 27.⁽²⁾ GU L 48 del 19.2.1997, pag. 20.⁽³⁾ GU L 175 del 4.7.1991, pag. 35.⁽⁴⁾ GU L 49 del 28.2.1996, pag. 12.⁽⁵⁾ GU L 340 del 9.12.1976, pag. 26.⁽⁶⁾ GU L 184 del 12.7.1997, pag. 33.⁽⁷⁾ GU L 221 del 7.8.1986, pag. 37.⁽⁸⁾ GU L 290 del 29.10.1998, pag. 25.⁽⁹⁾ GU L 221 del 7.8.1986, pag. 43.⁽¹⁰⁾ GU L 350 del 14.12.1990, pag. 71.

cui sono sottoposti gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento durante la fabbricazione è possibile fabbricare prodotti con livelli minimi di residui di antiparassitari;

- (9) considerando che, tuttavia, per un numero limitato di antiparassitari, persino livelli così bassi potrebbero, nelle peggiori circostanze, comportare l'assunzione di residui in quantità superiori alla DGA; che di conseguenza gli alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento non devono contenere tali antiparassitari e devono essere prodotti senza farvi ricorso;
- (10) considerando che la presente direttiva riflette le attuali conoscenze su tali sostanze; che qualsiasi modificazione basata sul progresso scientifico e tecnico sarà decisa secondo la procedura di cui all'articolo 13 della direttiva 89/398/CEE;
- (11) considerando che la direttiva 91/321/CEE deve essere modificata di conseguenza;
- (12) considerando che le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per i prodotti alimentari,

2. Gli alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento non devono contenere residui di singoli antiparassitari in quantità superiori a 0,01 mg/kg rispetto al prodotto pronto per la consumazione o ricostituito in base alle istruzioni del fabbricante.

I metodi analitici per determinare i livelli per i residui di antiparassitari sono i metodi uniformi generalmente accettati.

3. Gli antiparassitari che figurano nell'allegato IX non devono essere utilizzati nei prodotti agricoli destinati alla produzione di alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento.

4. Ove necessario vengono definiti i criteri microbiologici.»

3. È aggiunto il seguente allegato IX:

«ALLEGATO IX

Antiparassitari il cui impiego è vietato nei prodotti agricoli destinati alla produzione di alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento

Denominazione chimica della sostanza

[...]

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 2

Articolo 1

La direttiva 91/321/CEE è così modificata:

1. All'articolo 1, paragrafo 2, è aggiunta la lettera e) seguente:

«e) «residuo di antiparassitario»: il residuo di un prodotto fitosanitario rilevato negli alimenti per lattanti o alimenti di proseguimento, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1 della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (*), compresi i suoi metaboliti e i prodotti della sua degradazione o reazione.

(*) GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.»

2. L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Articolo 6

1. Gli alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento non devono contenere alcuna sostanza in quantità tale da poter nuocere alla salute dei lattanti o dei bambini. I necessari livelli massimi di tali sostanze sono definiti senza indugio.

«Dette disposizioni sono applicate come segue:

- a) consentono il commercio dei prodotti conformi alla presente direttiva entro il 30 giugno 2000;
- b) vietano il commercio dei prodotti non conformi alla presente direttiva a decorrere dal 1° luglio 2002.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della sua pubblicazione ufficiale. Le modalità di riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 25 maggio 1999.

Per la Commissione
Martin BANGEMANN
Membro della Commissione

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 maggio 1999

relativa alla sospensione temporanea delle importazioni di arachidi e di taluni prodotti derivati, originari o provenienti dall'Egitto (revisione 1)

[notificata con il numero C(1999) 1382]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(1999/356/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 93/43/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, sull'igiene dei prodotti alimentari⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 1,

dopo aver consultato gli Stati membri,

- (1) considerando che è risultato che arachidi originarie o provenienti dall'Egitto presentassero un alto tasso di contaminazione da aflatoossina B1; che dall'esame dei campioni risulta un serio e ricorrente problema di contaminazione da aflatoossina B1 delle arachidi prodotte o provenienti dall'Egitto;
- (2) considerando che, come ha constatato il comitato scientifico dell'alimentazione umana, l'aflatoossina B1 causa, anche a dosi minime, il cancro al fegato ed è inoltre genotossica;
- (3) considerando che il regolamento (CE) n. 1525/98 della Commissione⁽²⁾, che modifica il regolamento (CE) n. 194/97, stabilisce tenori massimi ammissibili per alcuni contaminanti presenti nei prodotti alimentari, e in particolare per l'aflatoossina; che tali limiti sono stati ampiamente superati in campioni di arachidi originarie o provenienti dall'Egitto; che i contenuti massimi ammessi di aflatoossina B1 nelle arachidi destinate al consumo umano diretto o a essere sottoposte a cernita o altri trattamenti fisici sono fissati in detto regolamento rispettiva-

mente a due e otto parti per miliardo (ppb); che è stata rilevata una contaminazione da aflatoossina B1 a livelli pari a 485 parti per miliardo (ppb) in arachidi provenienti dall'Egitto;

- (4) considerando che è disponibile un completo ed efficace processo di raffinazione per eliminare la contaminazione da aflatoossina dalle arachidi, grazie al quale le arachidi non presentano più alcun pericolo per la salute dei consumatori;
- (5) considerando che l'Egitto è uno dei principali esportatori di arachidi nella Comunità e che esporre la popolazione al consumo di arachidi o prodotti derivati dalle arachidi, contaminati da aflatoossina, costituisce un grave rischio per la salute pubblica nella Comunità;
- (6) considerando che è necessario sospendere l'importazione di arachidi e di taluni prodotti derivati, originari o provenienti dall'Egitto; che, tuttavia, l'importazione di arachidi originarie o provenienti dall'Egitto può ancora essere autorizzata se il prodotto è stato sottoposto a un completo ed efficace processo di raffinazione;
- (7) considerando che le autorità egiziane sono state informate dei livelli inaccettabilmente elevati di aflatoossina nelle arachidi prodotte o provenienti dall'Egitto; che i miglioramenti che le autorità egiziane si erano impegnate a realizzare non hanno materialmente ridotto il livello di contaminazione da aflatoossina;

⁽¹⁾ GU L 175 del 19.7.1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 201 del 17.7.1998, pag. 43.

(8) considerando che tali misure dovranno essere inizialmente limitate a un breve periodo, e dovranno essere riesaminate durante tale periodo, per verificare assieme alle autorità egiziane se esse siano in grado di offrire, in futuro, garanzie che permettano di sostituire alla sospensione delle importazioni la fissazione di condizioni particolari, come previsto all'articolo 10, paragrafo 1, secondo trattino, della direttiva 93/43/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Gli Stati membri, fatte salve le eccezioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo, sospendono le importazioni di:

- arachidi col guscio, di cui al codice NC 1202 10 90 o arachidi sgusciate di cui al codice NC 1202 20 00, macinate o meno
- arachidi tostate di cui al codice NC 2008 11 92 (in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 1 kg) o codice NC 2008 11 96 (non superiore a 1 kg)

originarie o provenienti dall'Egitto, destinate al consumo umano o all'impiego come ingredienti di prodotti alimentari, qui di seguito indicate come «partite».

2. Le partite possono essere importate nella Comunità a condizione che:

- siano sottoposte a un completo ed efficace processo di raffinazione prima di essere considerate atte al consumo umano o all'impiego come ingredienti di prodotti alimentari,
- rechino in modo visibile e inalterabile l'indicazione, in una o più lingue comunitarie «Prima di essere destinato al consumo umano il prodotto dev'essere

sottoposto a un completo ed efficace processo di raffinazione».

3. Le partite che hanno lasciato l'Egitto prima dell'entrata in vigore della presente decisione possono essere importate nella Comunità a condizione che vengano presentate per l'importazione in un punto di entrata comunitario entro 20 giorni dall'entrata in vigore della decisione e che l'analisi per campionatura della partita non indichi la presenza dell'aflatossina in percentuale superiore a quella prevista dal regolamento (CE) n. 1525/98.

Articolo 2

La presente decisione viene riesaminata entro quattro mesi dall'adozione, per appurare se è necessario continuare ad applicare le misure di cui all'articolo 1.

Articolo 3

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni in materia di importazioni e necessarie per conformarsi alla presente decisione e ne informano la Commissione.

Articolo 4

La presente decisione è applicabile fino al 1° dicembre 1999.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 maggio 1999.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Membro della Commissione

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (CE) n. 1093/97 della Commissione, del 16 giugno 1997, recante norme di commercializzazione per i meloni e i cocomeri

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 158 del 17 giugno 1997)

Pagina 23, allegato I, titolo V, lettera A (Omogeneità), primo paragrafo:
il testo fra parentesi va soppresso.
